LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 7, che stabilisce che non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);
- il documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU. Version 2009", elaborato dal Comitato scientifico Ornis, ufficialmente adottato dalla Commissione Europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, 2014 e 2021, in cui vengono stabilite, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale;
- la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura febbraio 2008, ed in particolare il capitolo 2;
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare, l'art. 18, commi 1, 1 bis e 2, che prevedono rispettivamente l'elenco delle specie cacciabili e i relativi periodi di prelievo, il divieto di esercizio venatorio per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione, il periodo di nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli, nonché la possibilità di apportare modifiche ai termini stabiliti nei predetti commi 1 e 1 bis, previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, ISPRA);

Rilevato che l'art. 7 della predetta Direttiva 2009/147/CE, secondo cui "in funzione del loro livello di

popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie indicate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale" ha trovato, per pacifico orientamento della Corte Costituzionale, attuazione tramite l'art. 18 della Legge n. 157/1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono indicati le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne conseque che lo stesso art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella Direttiva 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr., in tal senso, ex plurimis, Corte costituzionale sentenza n. 233/2010);

Richiamati inoltre:

- il Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 2 dicembre 2005, n. 248 ed in particolare l'art. 11 quaterdecies che, al comma 5, prevede che le Regioni, sentito il parere del sopracitato Istituto, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla citata Legge n. 157/1992;
- la Legge 6 febbraio 2006, n. 66 "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa";

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56, ed in particolare:

l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

- l'art. 41, che istituisce, fra l'altro, il Comitato di consultazione in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, presieduto dall'Assessore regionale e composto dai presidenti delle Province e dal Sindaco della Città metropolitana di Bologna o loro delegati, al fine di coordinare la programmazione e pianificazione faunistico-venatoria e l'esercizio venatorio sull'intero territorio regionale, assicurando la necessaria partecipazione delle amministrazioni provinciali e locali sui principali documenti settoriali di pianificazione e di attuazione;
- l'art. 43, che prevede un adeguamento delle leggi di settore stabilendo, fra l'altro, che con successivi provvedimenti normativi siano apportate le necessarie modifiche alla Legge Regionale n. 8/1994;

Viste, altresì:

- la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 "Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per prelievo venatorio", con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all'accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", come modificata dalla citata Legge Regionale n. 1/2016, ed in particolare:

- l'art. 50, comma 1, in base al quale la Giunta regionale, sentito l'ISPRA e la Commissione assembleare competente per materia, regola l'esercizio della caccia tramite il calendario venatorio regionale, che indica:
 - le specie di mammiferi e uccelli selvatici di cui è consentito l'esercizio venatorio nei comprensori omogenei, nei periodi e con le limitazioni stabilite dal piano faunistico-venatorio regionale;
 - le giornate di caccia, fisse o a libera scelta, in ogni settimana e nei diversi periodi;
 - il carniere massimo giornaliero e stagionale delle specie indicate;
 - il periodo in cui l'addestramento dei cani da caccia può essere consentito;
- l'art. 50, comma 2, il quale dispone che il calendario venatorio autorizza inoltre l'esercizio venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie limitatamente alla fauna di allevamento, dal 1° settembre al 31 gennaio di ogni anno e rende operanti le limitazioni proposte dai Consigli direttivi degli ATC e la protezione ed i divieti relativi alle aree con colture in atto;
- l'art. 56, comma 2, secondo il quale il prelievo venatorio degli ungulati, ad esclusione del cinghiale, consentito esclusivamente in forma selettiva, secondo le indicazioni e previo parere dell'ISPRA. I limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo sono approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi dell'ATC e dei concessionari delle aziende venatorie, attraverso l'adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per AFV sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria regionale. I tempi e le modalità del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale e dalla normativa regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati;

- il "Piano faunistico-venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023" approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018 a seguito dell'esito favorevole della procedura di VIncA, ed in particolare la Parte 2 "OBIETTIVI GESTIONALI E AZIONI PIANIFICAZIONE" dove, tra i macro-obiettivi pianificazione definiti, risulta il raggiungimento della compatibilità tra presenza ed abbondanza della fauna selvatica e le attività antropiche (comparto agroforestale e viabilità), prevedendo, per le specie cacciabili che godono di uno stato di conservazione favorevole e sono al contempo responsabili di pesanti impatti alle attività antropiche come il cinghiale, azioni che non solo mirano alla consistente riduzione della frequenza e dell'entità economica dei danni, ma prefiggono quale risultato la riduzione numerica degli effettivi che compongono la popolazione regionale della specie. Nello specifico si richiamano:
 - il punto 2 "Pianificazione delle azioni gestionali per le principali specie di fauna stanziale di interesse venatorio", che:
 - per il cinghiale (2.5), fissa nei comprensori 1 e 2 obiettivi non conservativi, assumendo come obiettivo la massima riduzione numerica possibile degli effettivi della specie: il prelievo venatorio deve quindi avvenire senza vincoli quali-quantitativi, mentre nel comprensorio 3 è consentita la gestione conservativa del cinghiale;
 - per il capriolo (2.6), il daino (2.7) e il cervo (2.8) fissa per il comprensorio 1 un obiettivo non conservativo: il prelievo venatorio deve quindi tendere alla massima riduzione numerica possibile degli effettivi delle specie, mentre nei comprensori 2 e 3, è prevista la gestione conservativa;
 - per la pernice rossa (2.1) e la starna (2.2), obbliga alla predisposizione di specifici piani di gestione di durata quinquennale all'interno dei quali dettagliare la programmazione e le modalità di realizzazione delle attività gestionali compresa la redazione di piani annuali di prelievo sostenibili;

- per il fagiano (2.3), fissa gli obiettivi gestionali dei prossimi cinque anni con l'intento di migliorare la qualità della fruizione venatoria e cinofila della specie, garantendone la conservazione sulla base di criteri il più possibile razionali e sostenibili, primo fra tutti la pianificazione del prelievo sulla base di stime di consistenza attendibili;
- il punto 4 "Altre specie oggetto di prelievo venatorio e prelievi in deroga", dove vengono trattati, tra le altre specie, il merlo, la tortora, la gazza, la ghiandaia e la cornacchia;
- il punto 5 "Gestione venatoria delle specie migratrici di interesse conservazionistico", dove vengono trattate, tra le altre specie, la tortora e la quaglia con indicazioni che prevedono, in modo particolare, la conservazione, il ripristino e la gestione degli ambienti idonei per la specie durante la riproduzione e le migrazioni, il contrasto all'inquinamento genetico e l'analisi di campioni rappresentativi di dati di carniere;

Richiamati:

- il Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna";
- la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000", ed in particolare l'art. 38;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, n. 184, "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.)";
- la propria deliberazione n. 79 del 22 gennaio 2018, successivamente modificata con propria deliberazione n. 1147 del 16 luglio 2018 "Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 79/2018

(allegati A, B e C)";

- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 6 novembre 2012 "Modalità di trasmissione e tipologia di informazioni che le regioni sono tenute a comunicare per la rendicontazione alla Commissione europea sulle ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della Direttiva 2009/147/CE";
- il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/1992, così come modificata dalla Legge comunitaria 2009, art. 42" redatto dall'ISPRA e trasmesso alle Regioni e ai Ministeri competenti con Prot. 25495/T-A 11 del 28 luglio 2010;
- il documento "Linee guida per la gestione degli Ungulati
 Cervidi e Bovidi Manuali e Linee guida 91/2013 ISPRA";
- il "Documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico venatoria" a cura di M. Spagnesi, S. Toso, R. Cocchi e V. Trocchi (ISPRA), predisposto in ottemperanza all'art. 10, comma 11, della Legge n. 157/1992;
- il Piano di azione nazionale per la starna (Perdix perdix), Quaderni di conservazione della natura 39-2016-MATTM-ISPRA-Roma;
- il Piano di gestione nazionale per l'allodola come approvato dalla Conferenza Stato-Regioni (atto n. 35/CSR del 15 febbraio 2018);
- il Piano di gestione nazionale per la Tortora come approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 2 marzo 2022;
- la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare PNM. Registro Ufficiale U0006947 del 4 aprile 2017, acquisita agli atti con nota prot. n. PG/2017/0267033 avente ad oggetto "Determinazione delle date d'inizio della migrazione primaverile ai fini della definizione dei calendari venatori regionali";

- la deliberazione n. 1419 del 1° ottobre 2012, "Definizione di criteri, tempi e modalità d'intervento in occasione di eventi climatici avversi per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di beccaccia";
- la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0039696 del 28 maggio 2020 che, al fine di evitare l'avvio di una procedura d'infrazione da parte della Commissione Europea, richiede la sospensione della caccia alle specie Moriglione e Pavoncella;

Preso atto delle richieste delle Associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale nonché degli ATC, pervenute al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;

Valutati i risultati dell'istruttoria analitica compiuta dalla predetta Struttura, con riferimento:

- alle decadi di inizio e durata della riproduzione fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti e di inizio della migrazione prenuziale stabilite dal richiamato documento "Key Concepts" anche per l'Italia, come riportato nella tabella che segue;
- allo stato di conservazione delle specie di uccelli selvatici di interesse venatorio desunte da "Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status" (BirdLife International, 2004, Cambridge, UK), come integrato da BirdLife International, (2017) European birds of conservation concern: populations, trends and national responsibilities, Cambridge, UK: BirdLife International;

| | SPECIE | STATO DI CONSERVAZIONE | KEY CONCEPTS | | | | |
|--|--|------------------------|---|--|--|--|--|
| SPECIE NON | PERNICE ROSSA (Alectoris rufa) | SPEC 2 | 2a decade di agosto | | | | |
| MIGRATRICI- | STARNA (Perdix perdix) | SPEC 2 | 3a decade di settembre | | | | |
| GALLIFORMI | FAGIANO (Phasianus colchicus) | NON SPEC | 2a decade di settembre | | | | |
| SPECIE NON | CORNACCHIA GRIGIA (Corvus carone comix) | NON SPEC | 3a decade di luglio | | | | |
| MIGRATRICI- | GAZZA (Pica pica) | NON SPEC | 3a decade di luglio | | | | |
| CORVIDI | GHIAN DAIA (Garrulus glandarius) | NON SPEC | 2a decadi di agosto | | | | |
| | GERMANO REALE (Anas platyrhynchos) | NON SPEC | 3a decade di agosto- 1a decade di gennaio | | | | |
| | CANAPIGLIA (Mareca strepera) | N ON SPEC | 3a decade di luglio - 3a decade di gennaio | | | | |
| | FISCHIONE (Mareca penelope) | NON SPEC | 3a decade di febbraio | | | | |
| | CODONE (Anas acuta) | SPEC 3 | 3a decade di gennaio | | | | |
| | MESTOLONE (Spatula clypeata) | N ON SPEC | 3a decade di agosto- 1a decade di febbraio | | | | |
| | MORIGLIONE (Aythya ferina) | SPEC 1 | 1a decade di agosto- 1a decade di gennaio | | | | |
| UCCELLI | MORETTA (Aythya fuligula) | SPEC 3 | 3a decade di agosto- 1a decade di febbraio | | | | |
| ACQUATICI | ALZAVOLA (Anas crecca) | NON SPEC | 1a decade di settembre-2a decade di gennaio | | | | |
| ACQUATICI | MARZAIOLA (Spatula querquedula) | SPEC 3 | 2a decade di agosto- 1a decade di febbraio | | | | |
| | FOLAGA (Fulica atra) | SPEC 3 | 3a decade di luglio- 3a decade di gennaio | | | | |
| | GALLINELLA D'ACQUA (Gallinula chloropus) | NON SPEC | 3a decade di agosto- 3a decade di gennaio | | | | |
| | PORCIGLIONE (Rallus acquaticus) | N ON SPEC | 2a decade di settembre- 3a decade di febbraio | | | | |
| | BECCACCINO (Gallinago gallinago) | SPEC 3 | 1a decade di febbraio | | | | |
| | FRULLINO (Lymnocryptes minimus) | NON SPEC | 1a decade di febbraio | | | | |
| | PAVONCELLA (Vanellus vanellus) | SPEC 1 | 3a decade di luglio- 1a decade di febbraio | | | | |
| | QUAGLIA (Coturnix coturnix) | SPEC 3 | 2a decade di settembre- 2a decade di aprile | | | | |
| | BECCACCIA (Scolopax rusticola) | N ON SPEC | 2a decade di agosto- 2a decade di gennaio | | | | |
| | TORTORA (Streptopelia turtur) | SPEC 1 | 3a decade di agosto- 2a decade di aprile | | | | |
| MIGRATORI | COLOMBACCIO (Columba palumbus) | N ON SPEC | 3a decade di ottobre- 3a decade di febbraio | | | | |
| TERRESTRI | ALLODOLA (Alauda arvensis) | SPEC 3 | 3a decade di settembre- 3a decade di febbraio | | | | |
| TERRESTRI | MERLO (Turdus merula) | N ON SPEC | 3a decade di agosto- 2a decade di gennaio | | | | |
| | CESENA (Turdus pilaris) | N ON SPEC | 2a decade di agosto- 2a decade di gennaio | | | | |
| | TORDO BOTTACCIO (Turdus philomelos) | N ON SPEC | 2a decade di agosto- 1a decade di gennaio | | | | |
| TORDO SASSELLO (<i>Turdus iliacus</i>) SPEC 1 2a decade di gennaio | | | | | | | |
| Nota: la decade del periodo riproduttivo non viene riportata per le specie non nidificanti in Italia | | | | | | | |

Tenuto conto altresì:

- del numero di tesserini venatori rilasciati nel quinquennio 2017/2021;
- dell'andamento del numero dei cacciatori iscritti agli Ambiti di Caccia regionali nel quinquennio 2017/2021;
- del numero di ATC scelti da ogni cacciatore nella stagione venatoria 2021/2022;
- del numero di cacciatori extraregionali afferenti agli ATC regionali;
- del numero di cacciatori per forma di caccia;
- dell'andamento degli abbattimenti nel quinquennio 2017/2021;

| N° tesserini/ provincia rilasciati negli ultimi 5 anni | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|
| PROVINCIA | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | |
| BOLOGNA | 5.632 | 5.381 | 5.136 | 4.882 | 4.749 | | | |
| FERRARA | 2.000 | 1.967 | 1.896 | 1.811 | 1.752 | | | |
| FORLI'-CESENA | 5.453 | 5.243 | 5.050 | 4.826 | 4.683 | | | |
| MODENA | 4.017 | 3.853 | 3.699 | 3.496 | 3.387 | | | |
| PARMA | 3.787 | 3.606 | 3.475 | 3.274 | 3.205 | | | |
| PIACENZA | 2.397 | 2.320 | 2.218 | 2.138 | 2.104 | | | |
| RAVENNA | 4.943 | 4.780 | 4.646 | 4.466 | 4.384 | | | |
| REGGIO EMILIA | 3.308 | 3.218 | 3.083 | 2.924 | 2.838 | | | |
| RIMINI | 3.252 | 3.180 | 3.093 | 2.955 | 2.893 | | | |
| TOTALE | 34.789 | 33.548 | 32.296 | 30.772 | 29.995 | | | |



Andamento del numero di iscritti agli ATC nel quinquennio 2017-2021




| Numero di ATC a cui sono iscritti i cacciatori regionali stagione venatoria 2021/22 | | | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Residenza | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| del cacciatore | ATC | ATC | ATC | ATC | ATC | ATC | ATC | ATC | ATC |
| BOLOGNA | 3.581 | 974 | 135 | 14 | | | | | |
| FERRARA | 1.084 | 551 | 110 | 12 | 5 | | 1 | | |
| FORLI'-CESENA | 3.009 | 1.280 | 245 | 41 | 6 | | | | |
| MODENA | 2.277 | 961 | 179 | 21 | 1 | | | | |
| PARMA | 2.599 | 509 | 56 | 5 | | | | | |
| PIACENZA | 1.607 | 427 | 81 | 16 | 7 | | | | |
| RAVENNA | 1.866 | 1.754 | 520 | 151 | 26 | 11 | 1 | 1 | 1 |
| REGGIO EMILIA | 2.277 | 617 | 42 | 2 | | | | | |
| RIMINI | 1.693 | 885 | 249 | 44 | 12 | 1 | | 1 | 1 |
| TOTALI | 19.993 (1 ATC) | 7.958 (2 ATC) | 1.617 (3 ATC) | 306 (4 ATC) | 57 (5 ATC) | 12 (6 ATC) | 2 (7 ATC) | 2 (8 ATC) | 2 (9 ATC) |

Cacciatori extraregionali afferenti agli ATC regionali stagione venatoria 2021/22

| | ATC | N° Cacciatori extraregional |
|-------------|------|-----------------------------|
| | B001 | 525 |
| TOT BO 1430 | B002 | 435 |
| | B003 | 470 |
| _ | FC01 | 11 |
| | FC02 | 31 |
| TOT FC 132 | FC03 | 20 |
| .01.0.02 | FC04 | 44 |
| | FC05 | 16 |
| | FC06 | 10 |
| | FE01 | 244 |
| | FE02 | 185 |
| _ | FE03 | 9 |
| _ | FE04 | 13 |
| TOT FE 517 | FE05 | 5 |
| | FE06 | 7 |
| | FE07 | 8 |
| | FE08 | 17 |
| | FE09 | 29 |
| | MO01 | 307 |
| TOT MO 854 | MO02 | 132 |
| | M003 | 415 |
| | PC01 | 99 |
| | PC02 | 208 |
| | PC03 | 34 |
| | PC04 | 66 |
| | PC05 | 187 |
| TOT PC 1875 | PC06 | 176 |
| | PC07 | 353 |
| | PC08 | 140 |
| | PC09 | 264 |
| | PC10 | 168 |
| | PC11 | 180 |
| | PR01 | 14 |
| Ţ. | PR02 | 16 |
| Ţ. | PR03 | 105 |
| | PR04 | 67 |
| TOT PR 1455 | PR05 | 53 |
| | PR06 | 608 |
| | PR07 | 265 |
| | PR08 | 258 |
| - | PR09 | 69 |
| | RA01 | 45 |
| TOT RA 206 | RA02 | 43 |
| 1011111 200 | RA03 | 118 |
| | RE01 | 177 |
| - | RE02 | |
| TOT RE 986 | | 323 |
| - | RE03 | 135 |
| | RE04 | 351 |
| | RN01 | 46 |

| NUMERO DI CACCIATORI PER FORMA DI CACCIA s.v. 2020/21 | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|---|--------------------|--|
| ATC | SOLO MIGRATORIA | SOLO STANZIALE | MIGRATORIA e STANZIALE | SOLO UNGULATI | MIGRATORIA e UNGULATI | STANZIALE e UNGULATI | MIGRATORIA e STANZIALE e UNGULATI | TOTALI X ATC | |
| B001 | 100 | 875 | 458 | 4 | | 6 | 3 | 1.446 | |
| B002 | 103 | 1.008 | 455 | 54 | 9 | 173 | 71 | 1.873 | |
| B003 | 60 | 680 | 157 | 152 | 10 | 173 | 34 | 1.266 | |
| FC01 | 166 | 557 | 488 | 31 | 11 | 29 | 41 | 1.323 | |
| FC02 | 293 | 723 | 660 | 53 | 10 | 58 | 40 | 1.837 | |
| FC03 | 73 | 60 | 32 | 4 | | 1 | 1 | 171 | |
| FC04 | 120 | 274 | 173 | 33 | 7 | 25 | 18 | 650 | |
| FC05 | 60 | 155 | 121 | 87 | 4 | 23 | 22 | 472 | |
| FC06 | 41 | 55 | 66 | 9 | 3 | 2 | 8 | 184 | |
| FE01 | 58 | 289 | 287 | | | | | 634 | |
| FE02 | 15 | 153 | 130 | | | | | 298 | |
| FE03 | 15 | 44 | 61 | | | | | 120 | |
| FE04 | 15 | 71 | 98 | | | | | 184 | |
| FE05 | 10 | 64 | 72 | | | | | 146 | |
| FE06 | 12 | 49 | 50 | | | | | 111 | |
| FE07 | 15 | 38 | 34 | | | | | 87 | |
| FE08 | 12 | 66 | 73 | | | | | 151 | |
| FE09 | 79 140 | 150 373 | 188 237 | 2 | | 2 | 3 | 417 757 | |
| M001 | | | | | 14 | | | 1.921 | |
| MO02 MO03 | 104 36 | 1.046 277 | 391 61 | 112 53 | 14 1 | 177 48 | 77 14 | 490 | |
| PC01 | 4 | 121 | 47 | | 1 | 1 | 7 | 189 | |
| PC01 PC02 | 6 | 83 | 37 | 8 5 | 1 | 2 | 1 | 134 | |
| PC02 | 3 | 122 | 18 | 5 | 1 | 5 | 1 | 155 | |
| PC03 | 1 | 33 | 13 | , | | 3 | 2 | 52 | |
| PC05 | 5 | 132 | 15 | 17 | | 5 | | 174 | |
| PC06 | 4 | 168 | 35 | 17 | | 26 | 4 | 254 | |
| PC07 | 1 | 126 | 10 | 19 | 1 | 17 | 2 | 176 | |
| PC08 | 4 | 94 | 13 | 7 | _ | 9 | 5 | 132 | |
| PC09 | 2 | 131 | 13 | 3 | | 12 | 1 | 162 | |
| PC10 | | 21 | 1 | 3 | | 1 | | 26 | |
| PC11 | 5 | 74 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 90 | |
| PR01 | 1 | 86 | 34 | 1 | | 1 | 3 | 126 | |
| PR02 | 1 | 137 | 44 | | | 8 | 7 | 197 | |
| PR03 | | 164 | 113 | 2 | | 7 | 6 | 292 | |
| PR04 | 7 | 265 | 107 | 8 | 2 | 16 | 8 | 413 | |
| PR05 | 4 | 116 | 13 | 9 | | 11 | | 153 | |
| PR06 | 9 | 428 | 37 | 17 | | 29 | 2 | 522 | |
| PR07 | 2 | 133 | 32 | 12 | | 25 | 7 | 211 | |
| PR08 | 6 | 394 | 111 | 16 | 3 | 45 | 17 | 592 | |
| PR09 | 2 | 38 | 6 | 4 | | 8 | 3 | 61 | |
| RA01 | 111 | 540 | 430 | | | 2 | | 1.083 | |
| RA02 | 505 | 431 | 649 | | 1 | | 1 | 1.587 | |
| RA03 | 161 | 690 | 490 | 68 | 4 | 48 | 39 | 1.500 | |
| RE01 | 11 | 149 | 63 | 1 | 1 | 10 | 7 | 242 | |
| RE02 RE03 | 38 26 | 414 862 | 149 250 | 74 | 1 8 | 9 150 | 5 48 | 616 1.418 | |
| RE04 | 16 | 423 | 75 | 25 | • | 49 | 7 | 595 | |
| RN01 | 490 | 440 | 600 | 22 | 19 | 18 | 30 | 1.619 | |
| RN01 | 90 | 187 | 98 | 32 | 4 | 31 | 13 | 455 | |



Dato atto che da tali tabelle emerge pressoché una costante diminuzione dei cacciatori residenti in Emilia-Romagna, nonché degli iscritti agli Ambiti Territoriali di Caccia regionali ma soprattutto è evidente il deciso calo degli abbattimenti di fauna selvatica;

Atteso che il collaudato sistema di analisi dei tesserini restituiti dai cacciatori entro il termine di cui all'art. 39 della predetta Legge Regionale n. 8/1994 consente una valutazione dell'andamento del prelievo nel tempo;

Rilevato:

- che nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori si chiarisce che, indipendentemente dall'inizio dei movimenti di risalita verso i quartieri di nidificazione, la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale;
- che esiste un margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell'inverno e che l'individuazione della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile suggerito anche da INFS in fase di elaborazione della Legge n. 157/1992;

Atteso che:

- con nota prot. n. 0204111.U del 28 febbraio 2022, il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca ha richiesto il previsto parere all'ISPRA sulla proposta di calendario;
- con nota prot. n. 0349932.U del 7 aprile 2022, nelle more dell'espressione del parere di ISPRA sull'intero calendario e al fine di garantire l'avvio della caccia di selezione al cinghiale a far data dal 16 aprile 2022, il Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca ha inviato all'ISPRA una richiesta di parere per la parte di calendario relativa alla sola specie cinghiale, richiedendo inoltre la possibilità di estendere il periodo dedicato alla caccia di selezione fino al 31 maggio 2023;
- con nota assunta agli atti del Settore Attività faunisticovenatorie e sviluppo della pesca con prot. 0353743.E dell'8 aprile 2022, ISPRA ha espresso parere favorevole in merito al Calendario venatorio regionale, stagione 2022-2023 relativamente alla specie cinghiale;
- con propria deliberazione n. 566 del 13 aprile 2022 è stato approvato il "Calendario venatorio regionale 2022/2023" con efficacia per la sola specie cinghiale, rinviando a un successivo atto le decisioni in ordine alla completa efficacia del calendario rispetto alle altre specie una volta acquisito il prescritto parere da parte di ISPRA;

Dato atto che la suddetta deliberazione n. 566/2022 era basata sulle considerazioni di seguito riportate;

Rilevato che, in considerazione di quanto previsto dalla Legge n. 157/1992 all'art. 18, comma 1, lettera a), viene confermata anche per la stagione venatoria 2022-2023 la specie silvilago (minilepre) portando a 5 capi il carniere giornaliero e svincolandolo dalla concorrenza ai due capi complessivi di fauna stanziale, senza fissare un carniere stagionale, affinché - affiancando il prelievo venatorio ad opportuni piani di controllo e divieto di immissioni a livello regionale - tale prelievo contribuisca ad arginare i seguenti rischi:

- ampliamento dell'areale;
- aumento delle consistenze della suddetta specie, ritenuta

alloctona per l'Italia, per la quale, a norma della Legge n. 116/2014, art. 11, comma 12, è prevista l'eradicazione o comunque il controllo;

- potenziali problematiche sanitarie derivanti dall'interazione tra l'alloctono e le popolazioni autoctone di lepre;

Considerato che, in relazione ad ogni singola specie, nella definizione dei periodi di caccia si è tenuto conto:

che la data di apertura della stagione venatoria al 18 settembre (terza domenica di settembre) - fermo restando, in applicazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 1147/2018, il divieto di caccia alle specie codone, marzaiola, mestolone, alzavola, canapiglia, fischione, folaga, gallinella d'acqua, porciglione, beccaccino, beccaccia e frullino in data antecedente al 1° ottobre in tutte le ZPS (che rappresentano più del 95% delle zone umide regionali) e nei SIC della Rete Natura 2000 regionale - risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e della dipendenza, come definito dal documento "Key Concepts", per tutte le specie di avifauna oggetto di prelievo, anche alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia il periodo della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto dato indicativo, che si assume in via cautelativa, ma che non rappresenta il certo e concreto termine della stagione della riproduzione in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9). In ogni caso, secondo anche quanto emerge dalla nota dell'ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts" considerato che anche questa possibilità è prevista dalla "Guida alla disciplina della

caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici";

- che, per quanto concerne il colombaccio, la data di apertura della stagione venatoria al 1° settembre, solo da appostamento e in due mezze giornate settimanali, fino alle ore 13, sino al giorno 18, risulta compatibile rispetto alle caratteristiche della specie, classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse. Le Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori riportano che la specie è considerata in buono stato di conservazione (non SPEC), che in Italia nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori, per la quale "si è verificata una recente espansione dell'areale ed un incremento della popolazione, più evidente nelle regioni settentrionali e centrali", ed infine "il colombaccio mostra un'estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la guida interpretativa giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo, anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va inoltre considerato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre";
- che per quanto attiene l'allodola e la beccaccia, la data di apertura della stagione venatoria al 1° ottobre 2022 è conforme alle indicazioni dell'ISPRA e, per quanto riguarda l'allodola, anche al Piano di gestione nazionale;
- che per quanto riguarda i mammiferi, le date di apertura di riferimento sono definite dalla Legge n. 157/1992 e declinate secondo quanto previsto dal citato Decreto-Legge n. 203/2005 per quanto concerne il prelievo degli ungulati in selezione;
- che l'individuazione delle date di chiusura della stagione venatoria è fissata conformemente a quanto previsto dall'ISPRA, nella Guida per la stesura dei calendari venatori sopra richiamata, come segue:
 - al 30 novembre per starna e pernice rossa;

- al 4 dicembre per fagiano, lepre, silvilago e coniglio selvatico;
- al 30 gennaio per volpe, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia;
- al 31 dicembre per lepre, silvilago e al 30 gennaio per fagiano nelle aziende faunistico-venatorie dove viene attuato il monitoraggio standardizzato della popolazione, la stima dell'incremento annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato (Piano annuale di assestamento e di prelievo);
- che l'individuazione delle date di chiusura della stagione venatoria:
 - al 30 novembre per **quaglia** in quanto compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts";
 - al 12 dicembre per **merlo** e al 31 dicembre per **allodola** risulta compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, come definito dal documento "Key Concepts" ed è fissata conformemente a quanto previsto dall'ISPRA;
 - al 30 gennaio per fischione, mestolone, marzaiola, gallinella d'acqua, porciglione, beccaccino, frullino, e 14 gennaio per il colombaccio risulta compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, come definito dal documento "Key Concepts";
 - al 19 gennaio per **beccaccia** risulta teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente

alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), secondo anche quanto emerge dalla citata nota dell'ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art.42" secondo la quale è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts";

al 30 gennaio per canapiglia, codone, alzavola, folaga, tordo sassello, tordo bottaccio, risulta teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida" disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale considerata è sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), secondo anche quanto emerge dalla citata nota dell'ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" secondo la quale è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts" e alla luce di quanto specificato con nota trasmessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a tutte le Regioni e Province autonome con PNM. Registro Ufficiale U0006947 del 4 aprile 2017 - acquisita agli atti della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca con protocollo PG/2017/0267033 - avente ad oggetto "Determinazione delle date d'inizio della migrazione primaverile ai fini della definizione dei calendari venatori regionali" che richiama la nota ISPRA prot.

12006/A4C del 13 marzo 2017, la quale evidenzia che, sulla base delle ultime valutazioni tecniche ritenendo necessario determinare le date d'inizio della migrazione primaverile secondo un approccio di Flyway - i periodi di chiusura della caccia a tordo bottaccio e cesena possono essere posticipati di una decade rispetto ai limiti attualmente indicati dai Key Concepts, nelle more di un nuovo atlante europeo delle proprio in relazione all'utilizzo migrazioni, condiviso dei dati raccolti nei vari mediterranei, portando la data d'inizio migrazione di ritorno alla terza decade di gennaio, concetto riconfermato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota PNM. Registro Ufficiale U00025634 del 5 novembre 2018 acquisita agli atti della Direzione Generale protocollo Caccia Agricoltura, е Pesca con PG/2018/669703 - avente ad oggetto "Aggiornamento del Documento "Key concepts"" con la quale è stata ribadita alla Commissione Europea l'assoluta nuovamente necessità, prima della conclusione del processo di revisione del documento dei "Key concepts", di un rigoroso lavoro a livello europeo per garantire coerenza fra le date indicate dai diversi Paesi, secondo un approccio di Flyway;

- al 30 gennaio per germano reale trova giustificazione in ordine al buono stato di conservazione della specie "Least Europa, classificata concern" in dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse, all'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, nonché al fatto che una parte rilevante degli effettivi presenti in Italia è da considerarsi stanziale e tendenzialmente in incremento. Inoltre, uniformando la data di chiusura della caccia al germano con quella delle altre anatre, si riduce la pressione venatoria su queste ultime, meno abbondanti, senza che prosecuzione dell'attività di prelievo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della specie come richiamato anche dalla "Guida alla disciplina della caccia" della Commissione Europea;
- che i predetti periodi di rispetto della nidificazione e degli altri periodi sensibili per le varie specie

migratrici di fauna selvatica, costituiscono forme di cautela introdotte nella legge statale dalla modifica operata dall'art. 42 della Legge n. 96/2010, a cui il calendario venatorio regionale dà attuazione;

Ritenuto, inoltre, in relazione a quelle specie per le quali il documento "Key Concepts" consentirebbe un periodo di caccia anche nel mese di febbraio, di non avvalersi della possibilità di posticipare la data di chiusura alla prima decade di febbraio, come previsto all'art. 18, comma 2, della Legge n. 157/1992;

Rilevato che per starna e pernice rossa è comunque necessaria la pianificazione della caccia basata su criteri di sostenibilità biologica in ciascun ambito territoriale di caccia o azienda faunistico-venatoria - in quanto entrambe specie SPEC 2, cioè in stato di conservazione sfavorevole - tramite un piano di gestione di durata quinquennale e un piano annuale di prelievo a norma di quanto previsto dal Piano Faunistico venatorio regionale 2018-2023, autorizzati dalla Regione;

Ritenuto, altresì:

- per quanto riguarda la caccia in preapertura di limitare il prelievo alle specie cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, merlo, e colombaccio in giornate fisse e solo da appostamento fino alle ore 13 fissando come principio di precauzione, un carniere giornaliero ridotto per merlo. Dette specie sono considerate nel vigente Piano faunistico-venatorio regionale, Parte 2, punti 4 e 5, come previsto dall'art. 18, comma 2, della Legge n. 157/1992;
- per quanto riguarda la tortora di prevedere la caccia esclusivamente in preapertura in un massimo di 3 giornate con carniere prudenziale di 5 capi/cacciatore al giorno per un totale di 15 capi/cacciatore a stagione. In linea con il piano di gestione europeo, viene utilizzata come soglia regionale il limite di prelievo corrispondente al 50 % della media risultante dall'analisi dei carnieri degli ultimi 5 anni (di seguito riportati). Per garantire il rispetto dei limiti imposti verrà utilizzato come strumento di rendicontazione il portale regionale "Gestione interventi di caccia e controllo" all'interno del quale i cacciatori dovranno indicare per ciascuna giornata il numero di capi abbattuti. Su ogni singola giornata verrà effettuata una puntuale verifica al fine di


non superare il limite massimo di capi prelevabili corrispondente a 4693 capi;


| TORTORE ABBATTUTE IN EMILIA-ROMAGNA | | | | | | | | |
|---|-------|--------|-------|-------|--------|--|--|--|
| STAGIONE VENATORIA 2016-2017 STAGIONE VENATORIA 2018-2019 STAGIONE VENATORIA 2019-2020 STAGIONE VENATORIA 2019-2020 PRELIEVO TOTALE | | | | | | | | |
| 11.483 | 8.369 | 12.167 | 8.457 | 6.456 | 46.932 | | | |

- di fissare, come già raccomandato da ISPRA per codone, allodola, quaglia e beccaccia, come principio di precauzione idoneo alla conservazione di queste specie e la loro razionale gestione, un carniere giornaliero e stagionale prudenziale, rispettivamente di 5 e 25 capi per cacciatore per codone e quaglia, di 10 e 50 per allodola come previsto dal piano di gestione nazionale, mantenendo per la beccaccia 3 e 15 capi per cacciatore, conformemente a quanto già previsto nei precedenti calendari regionali, anziché arrivare ai 20 capi stagionali come suggerito nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42";
- di fissare per Canapiglia, Fischione, Mestolone, Alzavola, Marzaiola, Gallinella d'acqua, Porciglione, Beccaccino e Frullino un carniere giornaliero complessivo prudenziale di 10 capi;
- di confermare nel rispetto dell'arco temporale fissato dalla Legge n. 157/1992 il prelievo alla **volpe** nelle sequenti tre modalità:
 - prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore dal 18 settembre al 4 dicembre;
 - caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita dal 5 dicembre al 30 gennaio;
 - prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira solo da parte del singolo cacciatore con esperienza comprovata dal superamento di una prova di tiro avente le caratteristiche previste dal Regolamento Regionale n. 1/2008 dal 18 settembre al 30 gennaio. Nelle zone a nord della linea pedecollinare individuata nell'allegato F, tale tipologia di caccia potrà essere praticata solo da punti di sparo


adeguatamente sopraelevati, utilizzando sia strutture quali altane (anche mobili) e tree-stands, sia elementi del paesaggio (come argini) in modo da avere sicurezza del tiro;

- di stabilire, che nel periodo dal 1° al 30 gennaio la caccia alla fauna selvatica stanziale ad esclusione degli ungulati in selezione e del cinghiale in forma collettiva e alla migratoria da appostamento e/o vagante anche con l'uso di non più di 2 cani per cacciatore, possa essere esercitata in 3 giornate a scelta ogni settimana;
- di prevedere per la specie cinghiale il prelievo venatorio in tutte le forme consentite dalle disposizioni vigenti in relazione all'elevata presenza in ambito regionale, all'impatto sulle produzioni agricole, al superamento della soglia di danno definita dal Piano Faunisticogestione Venatorio in numerosi distretti di evidenziato nell'immagine di seguito riportata, soprattutto in relazione alla recente comparsa sul nazionale della Peste territorio Suina Africana;





DISTRETTI DI GESTIONE DEL CINGHIALE: in rosso quelli che hanno superato la soglia di danno del PFV, in giallo al limite, in verde entro soglia



di prevedere in particolare il prelievo del **cinghiale** in forma collettiva, nel periodo 1 ottobre - 30 gennaio secondo piani di prelievo approvati dalla Regione, nell'arco temporale massimo di tre mesi consecutivi sulla base dei calendari degli abbattimenti a norma dell'art. 11 comma 3 del R.R. n. 1/2008 presentati da ATC, AFV e Enti di Gestione per i Parchi e la

Biodiversità; per i metodi della battuta e della braccata nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica negli ATC, e nelle giornate fisse di giovedì, sabato e domenica nelle AFV, mentre per il metodo della girata a libera scelta del cacciatore nel rispetto di quanto previsto al comma 5 dell'art. 18 della Legge n. 157/1992. In relazione al divieto di caccia di cui all'art. 21, comma 1 lettera m) della Legge n. 157/1992, eventuali interruzioni dell'esercizio venatorio a causa di neve (e le relative riprese) devono essere comunicate con nota scritta da parte degli ATC, con riferimento al singolo distretto, delle AFV, nonché dagli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità, al Settore Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente per territorio entro 5 giorni dall'interruzione e al primo giorno di ripresa dell'attività; l'autorizzazione al recupero eventuali giornate di interruzione dell'attività dovuta a neve, da attuarsi entro il 30 gennaio, deve rilasciata dal Settore competente territorio, per un numero massimo di giornate di caccia pari a quelle non fruite;

- di disporre che il prelievo del **cinghiale** in selezione, sia consentito dal 16 aprile 2022 fino al 31 maggio 2023 da un'ora prima dell'alba a un'ora dopo il tramonto. Il prelievo deve essere attuato da ciascun cacciatore di selezione assegnato al distretto senza limiti numerici di capi abbattibili. Nel periodo dal 1° di ottobre al 31 maggio 2023 è necessario dare priorità all'abbattimento dei giovani qualora le femmine adulte siano accompagnate;
- prevedere relativamente ai tempi di prelievo capriolo, cervo e daino esclusivamente in aree non vocate, l'estensione del periodo di caccia fino al 30 marzo 2023, accorpando tutte le classi, dando attuazione soprarichiamato Piano faunistico-venatorio regionale 2018-2023, il quale prevede che il prelievo debba tendere alla massima riduzione numerica possibile degli effettivi della specie, prescindendo dalle quote di assegnazione procapite degli animali prelevabili e dall'assegnazione per classi di sesso e di età, intensificando l'attività venatoria nel periodo invernale, garantendo comunque la stima quantitativa dei capi nelle unità di gestione al fine di valutare l'efficacia delle azioni messe in campo come pure la registrazione dei capi abbattuti;

- di prevedere l'annotazione dei singoli capi di fauna abbattuti durante l'esercizio della caccia subito dopo l'abbattimento accertato dal cacciatore;
- di fissare l'inizio dell'attività di addestramento e allenamento dei cani al 20 agosto, lasciando così intercorrere un mese tra l'inizio di questa attività e l'apertura della caccia in forma vagante;
- l'utilizzo fucili di vietare di caricati munizionamento con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei maceri, nonché nel raggio di 50 metri dalle rive più esterne, al fine di salvaguardare anche le piccole zone umide, sparse e dislocate in modo frammentato in ambito regionale, non ricomprese nelle zone della Rete Natura 2000 regionale già soggette a tale divieto per effetto del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della deliberazione della Giunta regionale n. 79/2018, come aggiornata dalla deliberazione n. 1147/2018, e che rappresentano la quasi totalità delle zone umide emilianoromagnole;
- di disporre l'utilizzo preferenziale di munizioni alternative per la caccia agli ungulati al fine di giungere a una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo e all'uso esclusivo di armi a canna rigata;
- di prevedere nelle ATV che ogni cacciatore possa effettuare fino ad un massimo di 5 giornate settimanali secondo gli orari previsti dal presente calendario e senza limitazioni di modalità di esercizio venatorio;

Dato atto che si è provveduto, così come stabilito all'art. 10 della Legge Regionale n. 8/1994, all'espletamento delle consultazioni;

Rilevato che è stato acquisito agli atti del Settore Attività Faunistico-Venatorie e sviluppo della Pesca, con prot. n. 0360863.E dell'11 aprile 2022, il parere di ISPRA relativo all'intero Calendario venatorio regionale per la

stagione 2022/2023;


Valutati attentamente i contenuti e le motivazioni del parere pervenuto e ritenuto, alla luce dell'ampio quadro di analisi, dati, motivazioni e valutazioni sopra illustrati, di confermare o modificare – anche diversamente da quanto richiesto da ISPRA per alcune specie – le seguenti date di apertura e chiusura dell'attività venatoria:


- per tutte le specie tranne allodola e beccaccia la data di apertura del 18 settembre (terza domenica di settembre) per le motivazioni addotte nell'istruttoria analitica effettuata dal Settore Attività faunisticovenatorie e sviluppo della pesca e sopra riportate (in quanto teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e delle dipendenze, come definito dalle "Key Concepts" ed interpretato alla luce di quanto stabilito nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" e nella predetta nota dell'ISPRA n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) - fermo restando il divieto di caccia a codone, marzaiola, mestolone, alzavola, canapiglia, fischione, folaga, gallinella d'acqua, porciglione, beccaccino e frullino in data antecedente al 1° ottobre in tutte le ZPS (che rappresentano più del 95% delle zone umide regionali) e nei SIC della Rete Natura 2000 regionale in applicazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della propria 79/2018, deliberazione n. come aggiornata dalla deliberazione n. 1147/2018;
- al 14 gennaio per cornacchia grigia, gazza e ghiandaia in considerazione della preapertura al 1° settembre 2022, al fine di rispettare, così come indicato da ISPRA, l'arco temporale di prelievo entro i termini riportati dall'art. 18, comma 2, della L. n. 157/1992, senza prevedere periodi di interruzione;
- per tordo sassello e alzavola la data di chiusura del 19 gennaio in considerazione della sovrapposizione teorica di una decade tra la stagione della caccia ed il periodo della migrazione prenuziale;
- per **tordo bottaccio** la data di chiusura del 19 gennaio in considerazione del buono stato di conservazione a livello europeo secondo la recente *Red-List* redatta da *BirdLife*

International (2021);

- per cesena la data di chiusura del 30 gennaio in considerazione del buono stato di conservazione a livello europeo secondo la recente Red-List redatta da BirdLife International (2021). Inoltre, la specie è morfologicamente ben distinguibile dagli altri turdidi per la maggiore dimensione;
- per **germano reale** la data di chiusura del 30 gennaio per il buono stato di conservazione della specie in Europa, per l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, nonché per il fatto che una parte rilevante degli effettivi presenti in Italia è da considerarsi stanziale e tendenzialmente in incremento;
- per canapiglia, codone, folaga, gallinella d'acqua la data di chiusura del 30 gennaio in quanto compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts" e in considerazione della sovrapposizione teorica di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale;
- per fischione, mestolone, marzaiola, porciglione, beccaccino, frullino la data di chiusura del 30 gennaio in quanto compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts";
- per la quaglia la data di chiusura del 30 novembre in quanto compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts". È inoltre noto come in ambito regionale, e più in generale per l'intera Italia settentrionale, il picco della presenza della specie sia collocato nella prima e seconda decade di agosto, con presenze ancora sensibili nella prima metà del mese di settembre che vanno incontro ad un progressivo calo nel mese di ottobre. Benché non si possa escludere in assoluto l'occasionale abbattimento di quaglie selvatiche nel mese di novembre, risulta del tutto verosimile che gli abbattimenti registrati in questo mese si riferiscano a soggetti allevati e rilasciati nelle agri-turistico-venatorie e nella Addestramento Cani che vadano poi a disperdersi territori limitrofi. Osservando i dati dei grafici sotto riportati si evidenzia come l'andamento del carniere

rispecchi sostanzialmente quanto noto circa la fenologia della specie in ambito regionale:





- per la **beccaccia** la data di chiusura del 19 gennaio in quanto:
 - teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito "Key Concepts", alla documento luce di quanto al paragrafo 2.7.2 "Guida riportato della alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata


sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), confermato dall'interpretazione dell'ISPRA di cui alla più volte citata nota prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010;

- sono disciplinati, fin dall'anno 2012, con la richiamata deliberazione n. 1419/2012, tempi e modi di intervento in occasione di eventi climatici sfavorevoli alla specie (nevicate in periodo di svernamento e/o periodi di gelo protratti), come suggerito nella Guida dell'ISPRA;
- è stato previsto un carniere come raccomandato nella predetta Guida che fissa in 3 e 15 capi rispettivamente il giornaliero e lo stagionale - che mantiene le limitazioni delle precedenti stagioni venatorie, con numero di capi uguali (per il giornaliero) ed inferiori (per lo stagionale) rispetto ai limiti raccomandati da ISPRA;
- per il **fagiano** la data di chiusura del 4 dicembre mantenendo così l'attuale chiusura della caccia alla stanziale alla prima domenica di dicembre in funzione della necessità di adattare tempi e modi di prelievo omogenei per le diverse specie (fagiano, lepre, silvilago e coniglio selvatico); tale data peraltro risulta antecedente a quanto previsto dalla Legge n. 157/1992 all'art. 18, comma 1; la data di chiusura è fissata al 30 gennaio solo nelle Aziende faunistico-venatorie dove viene attuato il monitoraggio standardizzato della popolazione, la stima dell'incremento annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato (Piano annuale di assestamento e di prelievo);

Ritenuto inoltre:

di continuare ad avvalersi di quanto previsto al comma 6 del medesimo art. 18 della Legge n. 157/1992, fissando dal 3 ottobre al 30 novembre la possibilità di fruire di due giornate in più a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria da appostamento, contemperando le consuetudini locali con la salvaguardia delle specie, in quanto:

- il flusso migratorio nei mesi di ottobre e novembre, seguendo una direttrice che in linea di massima va da nord-est a sud-ovest, intercetta il litorale romagnolo e il territorio regionale più interno in cui si pratica la caccia da appostamento alla migratoria, durante il volo postnuziale;
- la predetta Direttiva 2009/147/CE, nonché il comma 1 bis dell'art. 18 della Legge n. 157/1992, vietano l'esercizio venatorio ai migratori durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);
- sono stati fissati, in relazione ad ogni singola specie interessata, specifici carnieri giornalieri e, per alcune, anche stagionali;
- i dati relativi alle uscite settimanali effettuate dai cacciatori nella stagione venatoria 2020/2021, ottenuti dalla lettura dei tesserini regionali, evidenziano la bassissima incidenza delle uscite nelle 2 giornate aggiuntive, sia analizzando i dati totali che le sole uscite con capi abbattuti, come si evince dal seguente grafico:



di confermare, inoltre, l'inizio dell'attività di addestramento e allenamento dei cani al 20 agosto, lasciando così intercorrere un mese tra l'inizio di questa

attività e l'apertura della caccia, per gli effetti positivi che la presenza del cane ha nell'abituare la fauna a comportamenti di fuga e di difesa prima dell'apertura della stagione venatoria, senza incidere peraltro sul prelievo della stessa;

Richiamata la nota del Ministero dell'Ambiente prot.n. 13415 del 25 febbraio 2020 "INDIRIZZI OPERATIVI. Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat" art. 6, paragrafi 3 e 4 - Pianificazione attività faunistico-venatoria ed ittica" con la quale vengono fornite alcune precisazioni in merito ai contenuti delle citate "Linee guida" pubblicate in G.U. Serie generale n.303 del 28/12/2019 ed in particolare che qualora i calendari venatori discendano da Piani Faunistici già assoggettati a procedura VAS-VIncA non dovranno essere integrata nuovamente assoggettati a VIncA;

Acquisito agli atti del Settore Attività faunisticovenatorie e sviluppo della pesca con prot. n. PG/2022/11722 il parere favorevole della Commissione assembleare II "Politiche Economiche" reso in data 27 aprile 2022., ai sensi dell'art. 50, comma 1, della Legge Regionale n. 8/1994;

Dato atto che risulta opportuno, viste le modifiche introdotte, riformulare integralmente il testo del calendario venatorio, sostituendo quello già approvato con la citata propria deliberazione n. 566/2022;

Rilevata pertanto la necessità di procedere all'approvazione del "Calendario venatorio regionale -Stagione 2022/2023", ai sensi di quanto previsto dall'art. 50, commi 1 e 2, della più volte citata Legge Regionale n. 8/1994, nella formulazione di cui all'Allegato 1 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo, comprensivo di n. 8 Allegati (A "Periodi di caccia", B "Tempi di prelievo per gli ungulati in selezione", C "Carnieri giornalieri e stagionali", D "Orari di caccia 2022-2023", E "Prescrizioni per i terreni in attualità di coltivazione", F "Linea pedemontana", G "Fiumi" e H "Integrazioni degli ATC - LR 8/94 art. 33 comma 11");

Valutato che, al fine di consentire il prelievo continuativo del cinghiale in selezione per l'intero anno, così come indicato da ISPRA, si rende necessario confermare l'utilizzo di un "tesserino integrativo", che permetta la segnatura dei cinghiali abbattuti nel periodo 16 aprile - 30

maggio 2022 e nel periodo 31 marzo - 31 maggio 2023, il cui fac-simile è riportato in Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, con le modalità di utilizzo, disponendo, altresì, che vengano consegnati agli ATC di appartenenza per la rendicontazione annuale degli abbattimenti alla Regione;

Dato atto che in allegato al calendario venatorio regionale di cui al presente atto deliberativo, è richiamato il sito "http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchinatura2000/rete-natura-2000/strumenti-di-gestione/misure-diconservazione/le-misure-di-conservazione" dove sono riportate le prescrizioni vigenti individuate dalle "Misure generali e specifiche di Conservazione" valide per ogni singolo sito della Rete Natura 2000 regionale, in applicazione della normativa vigente, anch'esse da ottemperare nell'esercizio dell'attività venatoria, in quanto le specie presenti in questi habitat sono state oggetto di monitoraggio al fine della costruzione della Rete Natura 2000 così come tutte le specie di cui alle Direttive 2009/147/CEE e 92/43/CEE. Le limitazioni previste per l'attività venatoria, laddove sono presenti le specie d'interesse, tengono conto pertanto delle peculiarità specifiche dell'habitat che le ospita;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato avente ad oggetto "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l'art. 37 comma 4;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 324 del 7 marzo 2022 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale";
- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 50, commi 1 e 2, della Legge Regionale n. 8/1994, il "Calendario venatorio regionale - Stagione 2022-2023" nella formulazione di cui all'Allegato 1 al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, comprensivo di n. 8 Allegati (A "Periodi di caccia", B "Tempi di prelievo per gli ungulati in selezione", C "Carnieri giornalieri e stagionali", D "Orari di caccia 2022-2023", E "Prescrizioni per i terreni in attualità di coltivazione", F "Linea pedemontana", G "Fiumi" e H "Integrazioni degli ATC - LR 8/94 art. 33 comma

- 11"), anch'essi parti integranti e sostanziali della presente deliberazione che sostituisce quanto disposto con deliberazione n. 566/2022;
- 2) di stabilire che eventuali modifiche ed integrazioni dovute a meri errori materiali siano disposte con determinazione del Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca;
- 3) di riapprovare il "tesserino integrativo per il prelievo del cinghiale in selezione" di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, utilizzabile nel periodo 16 aprile-30 maggio 2022 e 31 marzo-31 maggio 2023 al fine di consentire il prelievo continuativo del cinghiale in selezione per l'intero anno;
- 4) di dare inoltre atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
- 5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale E-R Agricoltura, caccia e pesca.

- - - - -